

PENSIONE DI ANZIANITA' SCUOLA

**EFFETTI ADEGUAMENTO ETA' E QUOTA ALLA SPERANZA DI VITA
come disposto dall'art.12-comma 12-bis e ter
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78
convertito in legge dalla legge 30/07/2010,n.122**

Come indicato nella NOTA DIVULGATIVA Prot. n.10560 del 03/08/2010 DELL'INPDAP DI ROMA

per effetto dell'incremento della speranza di vita

**L'ETA' MINIMA E LA RELATIVA QUOTA
SUBISCONO L'ADEGUAMENTO**

DAL 01/01/2015 E DAL 01/01/2019

Si ricorda che i dipendenti del comparto scuola possono accedere alla pensione
con 39 ANNI 11 MESI 16 GIORNI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO DI PENSIONAMENTO
senza aspettare altri 12 mesi come gli altri dipendenti pubblici .

Si riportano le disposizioni sopra citate:

«12-bis.

In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, devono essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al com

con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il predetto aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter

12-ter.

A partire dall'anno 2013 l'ISTAT rende annualmente disponibile entro il 30 giugno dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-bis: a) i requisiti di età indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità; b) i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell'aggiornam

effettuato con arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Al fine di uniformare la periodicità temporale dell'adeguamento dei requisiti di cui al presente comma a quella prevista per la procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il secondo adeguamento è effettuato, derogando alla periodicità triennale di cui al comma 12-bis, con decorrenza 1° gennaio 2019 e a tal fine l'ISTAT rende disponibile entro il 30 giugno dell'anno 2017 il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia

Si riportano le indicazioni della

NOTA DIVULGATIVA Prot. n.10560 del 03/08/2010 DELL'INPDAP DI ROMA

- **Adeguamento dei requisiti d'accesso al sistema pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 2015 (comma 12-bis e ter)**

Il comma 12-bis prevede la modifica, a decorrere dal 2015, dei requisiti di accesso al sistema pensionistico che devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita, tenendo anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici mentre il successivo comma 12-ter individua la relativa procedura di aggiornamento.

Gli adeguamenti di cui sopra saranno aggiornati con cadenza triennale con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nella Circolare saranno approfondite le citate disposizioni.

**TRADOTTO IN
LINGUAGGIO SEMPLICE
E SINTETIZZANDO**

REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA'

PENSIONI DI ANZIANITA'

Anno	età minima	serv.utile minimo	quota
2008	58	35	
2009	58	35	
2010	59	35	95
2011	60	35	96
2012	60	35	96
2013	61	35	97
2014	61	35	97
2015	61 + 3 mesi	35	97+3mesi
2016	61 + 3 mesi	35	97+3mesi
2017	61 + 3 mesi	35	97+3mesi
2018	61 + 3 mesi	35	97+3mesi
2019	61 + 6 mesi	35	97+6mesi



valore stimato

Collegamenti ai documenti:

(cliccare su [http://](#)per aprire il link)

Nota divulgativa INPDAP Roma <http://www.inpdap.gov.it>

	<i>a cura del Prof. Renzo Boninsegna</i>	
	<i>scheda redatta il giorno</i>	<i>alle ore</i>
	<i>giovedì 5 agosto 2010</i>	<i>23.52.37</i>